



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1193 DEL 9 novembre 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Gestione Servizi Integrati S.r.l./Azienda Ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento. Procedura aperta telematica mediante uso di piattaforma Sintel per l'affidamento del servizio di ristorazione per un periodo di 60 mesi occorrente all'A.O. istituti clinici di perfezionamento sede di Milano (lotto 1); Desio e Vimercate (lotto2); Fondazione I.R.C.C.S. Istituto neurologico Carlo Besta (lotto 3); Asl della Provincia di Varese (lotto 4). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

PREC 161/15/S

Prezzi di riferimento. Composizione dei pasti nel servizio di ristorazione ospedaliera. Ammissibilità dell'inclusione di spese per adeguamento tecnologico impianti e miglioramento servizi offerti.

E' legittimo il bando di gara che tenga conto dei prezzi di riferimento come base di calcolo e stabilisca la possibilità di offrire investimenti relativi a potenziamento e adeguamento tecnologico delle attrezzature e degli impianti utilizzati per il servizio di ristorazione.

Art. 17 D.L. n. 9872011 e Art. 15, comma 13 lett. b) del D.L. n. 95/2012.

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 47616 del 20 aprile 2015, con la quale la società Gestione Servizi Integrati S.r.l. sostenendo che il prezzo a base d'asta non potesse essere considerato remunerativo, chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità del bando predisposto dalla stazione appaltante in cui la composizione dei pasti giornalieri era variata rispetto alle indicazioni date dall'Autorità nell'elaborazione dei prezzi di riferimento sulla base di servizi e forniture individuati dall'AGENAS. Lamentava inoltre che i prezzi relativi a pasti a regime standard e a diete speciali erano parificati e che la quantificazione complessiva dell'importo della fornitura a carico dei concorrenti risultava comprensiva di spese di manutenzione e sostituzione impianti, pagamento utenze energetiche e tasse sugli immobili e sull'utilizzo dei locali;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 luglio 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del *Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura è del 2015 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

RILEVATO che la stazione appaltante ha riferito di aver determinato i prezzi a base d'asta tenendo conto dell'obiettivo di risparmio di spesa ritenuto prioritario dal legislatore. Avendo individuato come necessaria per l'utenza, costituita da mamme e bambini, la declinazione dei pasti in quattro momenti di cui uno dedicato alla merenda, ha incluso anche quest'ultima nel prezzo base indicato dalle linee guida; inoltre, riferendosi a precedenti bandi, ha stabilito lo stesso prezzo per vitto ordinario e diete speciali, ammettendo però la possibilità di offerte differenziate da parte dei concorrenti, essendo le voci indicate separatamente. Infine, ha motivato gli eventuali ulteriori oneri posti a carico del gestore considerandoli come migliorie da proporre solo eventualmente per un potenziamento e adeguamento tecnologico delle attrezzature dei centri cottura che potrebbe rivelarsi funzionale a un risparmio di spesa nella gestione della ristorazione a regime;

CONSIDERATO che le linee guida pubblicate dall'Autorità in ambito sanitario di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e ss.mm.ii per il servizio di ristorazione prevedono prezzi di riferimento riferiti a una giornata alimentare tipo composta da quattro pasti (colazione, pranzo, merenda, cena) compatibili con quanto stabilito nel bando di cui alla gara in oggetto,

CONSIDERATO che, come affermato nel parere di prec. n. 24 del 13 febbraio 2014: *“la determinazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario non preclude alla S.A. di esercitare la discrezionalità che le compete in sede di determinazione del prezzo a base d'asta, in quanto la tabella relativa al servizio di ristorazione riporta, oltre ai prezzi di riferimento, anche i prezzi medi quali utile termine di confronto in tutti quei casi in cui il prezzo di riferimento, che per sua natura costituisce una misura sintetica dei prezzi comunicati, non riesca pienamente a dar conto dell'eterogeneità, anche qualitativa, dei beni e servizi acquistati”*;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 novembre 2016

Il Segretario Maria Esposito